



Protocollo operativo sulla tratta di esseri umani

Tra

- **Regione Lombardia - Assessorato Welfare**
- **Prefettura di Milano**
- **Prefettura di Como**
- **Prefettura di Lecco**
- **Prefettura di Lodi**
- **Prefettura di Monza e della Brianza**
- **Prefettura di Pavia**
- **Prefettura di Sondrio**
- **Prefettura di Varese**
- **Tribunale di Milano**
- **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia**
- **Tribunale per i Minorenni di Milano**
- **Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano**
- **Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano**
- **Comune di Milano;**
- **Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione ONLUS (per i territori di Como, Monza Brianza, Sondrio e Varese);**
- **Associazione LULE ONLUS**
- **Fondazione Somaschi ONLUS (per i territori di Lecco, Lodi e Pavia).**

Art. 1 Finalità

Il presente protocollo si richiama al “*Meccanismo Nazionale di Referral per le Persone Trafficate in Italia*”, nonché ai principi e alle raccomandazioni contenute nei principali atti internazionali e nazionali in tema di contrasto al fenomeno della tratta di esseri umani¹.

¹ **In particolare:**

- Convenzione ONU di Palermo del 2000 sulla criminalità organizzata transnazionale ed i relativi Protocolli Addizionali in tema di tratta di persone e traffico di migranti;
- Decisione Quadro del Consiglio UE del 19.07.2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani (2002/629/GAI)
- Direttiva 2004/81/CE del Consiglio UE del 29.04.2004 recante la disciplina per il rilascio di titoli di soggiorno ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti
- Direttiva 2004/80/CE del Consiglio UE del 29.04.2004 relativa all'indennizzo delle vittime di reato
- Convenzione del Consiglio d'Europa del 16.05.2005 sull'azione di contrasto alla tratta di esseri umani



I soggetti firmatari concordano sull'importanza di:

- a)** attivare interventi integrati volti a contrastare il fenomeno della tratta di esseri umani, anche in collaborazione con soggetti non istituzionali;
- b)** rafforzare l'impegno delle istituzioni coinvolte nel contrasto al fenomeno della tratta ed alla tutela delle vittime, attraverso una maggiore sinergia delle figure coinvolte, lo scambio di esperienze professionali, la condivisione di linee guida e di percorsi formativi omogenei;
- c)** individuare dei referenti per il monitoraggio sull'attuazione del presente protocollo e per il necessario raccordo tra tutti i partecipanti;
- d)** stabilire specifiche modalità per regolamentare i rapporti tra i soggetti coinvolti che entrano in contatto con il fenomeno della tratta, al fine di agevolare lo scambio di informazioni e la predisposizione dei più adeguati meccanismi di tutela delle vittime e di contrasto al fenomeno.

Art. 2 **Definizioni**

- per "soggetto coinvolto" si intende uno dei soggetti firmatari del presente protocollo che entri in contatto con una presunta vittima di tratta (o persona trafficata);

-
- *Direttiva 2005/85/CE del Consiglio UE dell'1.12.2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*
 - *D.lgs. n. 25/2008 "Attuazione della Direttiva 2005/85/CE del Consiglio UE dell'1.12.2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"*
 - *Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale Lavoro, in particolare: Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio (1930), L. 29/01/1934 n. 274; Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato (1957), L. 24.04.1967, n. 447; Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile (1999), L. 25.05.2000, n. 148*
 - *Art. 18 D.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico sull'Immigrazione)*
 - *Art. 13 Legge n. 228/2003 (recante misure contro la tratta di persone)*
 - *Direttiva 2009/52/CE del 18.06.2009 che introduce norme minime uniformi relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*
 - *D.lgs. n. 109/2012 recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"*
 - *Direttiva 36/2011 CE del Consiglio UE e del Parlamento del 5.04.2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani*
 - *Direttiva 2012/29/UE del Consiglio UE e del Parlamento del 25.10.2012 recante "Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato"*
 - *D.lgs. n. 212/2015 di recepimento della Direttiva UE n. 29/2012*
 - *D.lgs. 4.03.2014 n. 24, recante "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI"*
 - *D.lgs. n. 142/2015 di "Attuazione della direttiva nr. 2013/33/UE" (recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) nonché della direttiva 2013/32/UE (recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale)*
 - *Piano Nazionale anti – tratta adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 26.02.2016*
 - *Legge n. 199/2016, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo"*
 - *D.L. n. 13 del 17.02.2017 recante "Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale"*



- per “vittima di tratta (o persona trafficata)” si intende la persona che sia stata formalmente identificata come tale dalle autorità competenti come soggetta al crimine della tratta di esseri umani; prima della formale identificazione si parlerà di “presunta vittima di tratta”;
- per “*Referral*” si intende il procedimento di segnalazione di una vittima o potenziale vittima all’ente preposto alla sua protezione ed assistenza, dopo l’identificazione da parte di un soggetto coinvolto;
- per “Servizi Anti Tratta” si intendono i servizi di identificazione, prima assistenza e protezione; accoglienza ed elaborazione di progetti di inclusione sociale; supporto procedimenti penali e civili istituiti presso il Comune di Milano, capofila con riferimento alla zona “Lombardia 1” (Progetto “Derive e Approdi: aree di libertà e diritti per vittime di tratta e sfruttamento negli ambiti territoriali di Como, Milano, Monza Brianza, Sondrio e Varese), e l’Associazione Lule, capofila con riferimento alla zona “Lombardia 2” (Progetto “Mettiamo le ali – Dall’emersione all’integrazione” aree territoriali di Lecco, Lodi, Pavia), accreditati presso il Dipartimento delle Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; nonché gli altri eventuali servizi parimenti accreditati sul territorio.

Art. 3 Principi Generali

3.1 Sicurezza ed incolumità

Tutti gli interventi dei soggetti coinvolti devono soddisfare i bisogni specifici di ogni singola persona trafficata, nel pieno rispetto dell’integrità psicologica e fisica di ciascuno/a.

3.2 Informazione e partecipazione

Le persone trafficate devono essere messe in condizione di partecipare pienamente al processo decisionale inerente al proprio caso. Devono essere pertanto incoraggiate a porre domande e ad esprimere eventuali preoccupazioni in qualunque fase del *Referral*. Le persone trafficate devono ricevere informazioni dettagliate su tutte le procedure e le misure inerenti alla loro assistenza e al relativo *Referral*, inclusi i propri diritti e prerogative. Le informazioni devono essere fornite tempestivamente, costantemente aggiornate e comunicate in modo chiaro. È necessario verificare che tutte le informazioni fornite vengano chiaramente comprese dalle persone trafficate e incoraggiare queste ultime a porre domande di chiarimento in qualunque momento e in caso di eventuali dubbi.

3.3 Scambio di informazioni

Le informazioni dovranno essere scambiate tempestivamente tra tutti i soggetti coinvolti, secondo i principi stabiliti dal presente protocollo, considerando come obiettivo anche la sicurezza, l’incolumità e la *privacy* delle vittime di tratta.

3.4 Interpretariato e mediazione culturale

Tutte le comunicazioni devono avvenire in una lingua comprensibile dalle persone trafficate, con l’ausilio di interpreti e/o mediatori culturali competenti ed adeguati.



3.5 Formazione

Tutti i professionisti coinvolti devono ricevere una formazione specifica, con opportune occasioni di aggiornamento, sulle tematiche inerenti alla tratta e sulle opportune metodologie di lavoro da impiegare con le persone vittime di tratta.

3.6 Monitoraggio e valutazione

E' indispensabile un periodico e continuativo processo di monitoraggio e di valutazione al fine di verificare l'effettivo funzionamento del sistema ed il raggiungimento o meno dei risultati previsti.

3.7 Risorse umane e finanziarie

I soggetti coinvolti dovranno adeguatamente impegnarsi per l'implementazione di ciascun passaggio del *Referral*. Dalla sottoscrizione del presente protocollo non potranno derivare oneri o obblighi finanziari o economici, a carico degli Uffici Giudiziari, neppure in sede di rivalsa.

3.8 Minori

In caso di minori vittime di tratta, tutte le misure adottate devono avere come obiettivo primario gli interessi superiori del minore, risultanti da una valutazione attenta e approfondita condotta da professionisti formati e qualificati, con il necessario coinvolgimento degli uffici giudiziari minorili.

Tenuto conto della situazione di estrema fragilità delle madri, vittime accertate o presunte di sfruttamento e tratta, delle conseguenze materiali e psicologiche sullo svolgimento del loro ruolo genitoriale, del prevedibile e diretto coinvolgimento dei figli minori nelle medesime condizioni di vulnerabilità, la tutela dei minori infra-quattordicenni al loro seguito dovrà essere assicurata in via preventiva e cautelare con l'obiettivo di escludere il rischio di un grave pregiudizio in ambito familiare, che presenti un quadro oggettivo sintomatico di partenza allarmante.

Art. 4

Analisi Preliminare e *Referral*

1. Qualora vengano a contatto con una presunta vittima di tratta, direttamente ovvero a seguito di segnalazione di altri soggetti (altre persone trafficate, famiglia o conoscenti, privati cittadini, operatori sanitari, operatori delle ONG, servizi per l'immigrazione, personale dei CIE, personale addetto ai servizi di trasporto ecc.) i soggetti coinvolti effettueranno una analisi preliminare basata su una serie di domande volte a determinare se la persona è una presunta o una potenziale vittima di tratta.

2. Durante questa procedura dovrà essere prestata particolare attenzione alla condizione di salute della persona al fine di identificare la presenza di eventuali segni di abuso.

3. L'analisi preliminare ed il *Referral* devono essere svolti:

- con il consenso informato della presunta vittima di tratta;



- prendendo opportunamente in considerazione la sicurezza, la privacy e l'incolumità della presunta vittima di tratta o del figlio minore di quest'ultima;
 - dopo aver valutato attentamente le condizioni di salute della presunta vittima di tratta, incluso il controllo dell'esistenza di sintomi da sindrome da stress post traumatico;
 - valutando attentamente le opinioni ed i timori della presunta vittima di tratta;
 - informando immediatamente la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per la tutela del minore qualora la presunta persona trafficata sia un minore o si sospetti che lo sia, ovvero nel caso in cui la stessa abbia un figlio minore. Prima di attuare qualsiasi misura, in presenza di minore straniero non accompagnato deve essere immediatamente nominato un tutore volontario ai sensi della legge 47/2017. Il tutore nominato deve accompagnare il minore durante l'intero percorso e deve inoltre lavorare in stretta collaborazione con i servizi nazionali di protezione dei minori, le Forze dell'Ordine e l'autorità giudiziaria, i servizi di immigrazione (in caso di minore straniero) e con altri servizi di assistenza finché non sarà individuata e adottata una soluzione duratura nel rispetto degli interessi superiori del minore;
 - qualora vengano in contatto con un minore straniero non accompagnato, le autorità hanno il dovere di adottare misure proattive per determinare se il minore è o è stato trafficato e per garantire che venga applicato l'intero ventaglio di misure previsto in termini di protezione speciale e assistenza ai minori vittime di tratta;
 - nel caso in cui un minore si presenti al seguito di persona presunta vittima di tratta che si qualifichi come genitore, parente o comunque affidatario, le autorità accerteranno, ove possibile, la veridicità di tale prospettazione, informando immediatamente la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni laddove emergano i presupposti per interventi di protezione. Ove emergano possibili ipotesi di alterazione di stato e la conseguente necessità di effettuare accertamenti mirati a verificare il rapporto con il minore la Procura minorile informerà tempestivamente la Procura ordinaria che tratterà il procedimento con la massima urgenza in considerazione delle ricadute sul minore e sui procedimenti civili connessi.
4. L'intervistatore deve essere consapevole del fatto che le presunte persone trafficate potrebbero non voler fornire informazioni complete o vere sulla propria esperienza di tratta, soprattutto nella prima fase di assistenza. Potrebbero infatti aver timore delle Forze dell'Ordine (per il fatto di essere migranti senza documenti, aver intrapreso attività illegali correlate alla tratta, essere stati aggirati rispetto alla condotta delle Forze dell'Ordine, ecc.), dei trafficanti e degli sfruttatori (per minacce, abusi, ritorsioni verso persone care), diffidare degli altri in ragione della propria esperienza di tratta, non ricordare tutte le informazioni o l'ordine esatto degli eventi a causa di una perdita di memoria temporanea dovuta al trauma subito. Occorre tenere conto del fatto che ciascun individuo ha il diritto di decidere se, e preferibilmente in quale misura e quando, desidera ricevere assistenza. Dovrà, inoltre, essere consultato prima di avere qualsiasi forma di supporto. Un iniziale rifiuto di assistenza non deve, tuttavia, condurre all'irrevocabile esclusione dal relativo accesso ai servizi se la vittima dovesse in seguito cambiare idea.
5. Qualora, a seguito dell'analisi preliminare, emergano concreti elementi che indichino che la persona è vittima di tratta, il soggetto procederà, con il consenso della presunta persona trafficata,



ad avviarla presso l'ufficio filtro del Servizio Anti Tratta del Comune di Milano o presso il Servizio Segretariato Sociale dell'Associazione Lule, che avvieranno la fase dell'identificazione formale.

6. Qualora possibile, nel corso dei colloqui si raccoglieranno notizie in ordine alle generalità dei possibili sfruttatori, di eventuali numeri di telefono o altri dati utili alla identificazione degli stessi e di ogni altra notizia di potenziale interesse per l'avvio di indagini.

7. In ogni caso, il soggetto coinvolto garantirà il soddisfacimento dei bisogni primari urgenti della presunta vittima di tratta (cibo, acqua, igiene personale, abiti puliti, riposo e privacy, assistenza medica urgente, possibilità di contattare i membri della famiglia di riferimento qualora si tratti di una procedura sicura).

8. Verranno altresì trasmesse alla presunta vittima di tratta, in lingua comprensibile, le prime informazioni necessarie inerenti ai suoi diritti ed obblighi, condizioni relative al periodo di recupero e di riflessione, servizi disponibili (alloggio, consulenza psicologica), opportunità di protezione offerte dall'ordinamento giuridico italiano (sia quelle generali previste per le vittime c.d. deboli, sia quelle previste in favore di soggetti extracomunitari e dettate dal testo unico immigrazione); nell'attività di ascolto della vittima si dovrà comunque tener conto, come previsto dalle linee guida in materia, del possibile stato di soggezione continuativa, condizione di asservimento, nonché del possibile timore di subire minacce o ritorsioni nel proprio Paese di origine.

9. In caso di presunto minore trafficato, la trasmissione delle informazioni deve avvenire mediante l'intervento di operatori specializzati e qualificati per lavorare con i minori. Il tutore designato deve essere costantemente presente onde garantire il soddisfacimento dei bisogni primari del minore e il rispetto dei suoi diritti.

10. Ai soggetti che rifiutano di essere sottoposti a colloquio (es. non accettano l'assistenza), dovranno essere fornite informazioni e dettagli relativi ai contatti dei servizi di sostegno, qualora decidessero in futuro di avvalersi dell'aiuto proposto.

Art. 5

Trasmissione alla procura della repubblica ed attività investigative

1. Qualora emergano concreti indicatori di tratta, ovvero sia avvenuta l'identificazione formale, il soggetto coinvolto avrà cura di inviare alla Procura della Repubblica – DDA di Milano una nota riservata attinente ai dati raccolti, specificando se la persona accetti di cooperare o meno. Essi saranno tenuti al segreto in ordine all'invio di tali note riservate trattandosi di potenziali notizie di reato. Per la raccolta dei dati sarà utilizzato un modello unico al fine dell'uniformità delle informazioni.

2. L'invio dovrà essere effettuato all'indirizzo dda.procura.milano@giustizia.it avendo cura di indicare nell'oggetto "segnalazione presunta vittima di tratta" in modo da consentire l'immediata protocollazione ed attivazione dei necessari interventi.



3. Nel caso in cui la presunta persona trafficata rifiuti di cooperare, la Procura verificherà che i metodi di indagine e di raccolta prove non vadano a scapito della sua incolumità.
4. Qualora emerga l'esigenza di proteggere la vittima da possibili ritorsioni e danni arrecati da parte dei trafficanti e degli sfruttatori, ovvero di individui ad essi collegati, si procederà – in stretta collaborazione tra forze dell'ordine, pubblico ministero ed enti di assistenza – ad una valutazione del rischio per determinare se è in pericolo la sicurezza fisica della vittima (o di soggetti ad essa vicina) e quali provvedimenti conseguentemente adottare.
5. Qualora la vittima presti il consenso alla cooperazione al fine di raccogliere le prove necessarie allo svolgimento delle indagini e si proceda ad esame testimoniale, la stessa dovrà essere previamente informata dei suoi diritti e responsabilità, delle fasi del procedimento giudiziario, della possibilità di presentare richiesta di risarcimento per danni, perdite o lesioni subite. Prima dell'esame sarà necessario consultare l'ente di assistenza in merito alle condizioni psicologiche della persona trafficata e a come formulare determinate domande.
6. Qualora possibile, il soggetto coinvolto curerà di raccogliere notizie in ordine alle generalità della vittima, identificando anche i minori che eventualmente siano figli della stessa, dei possibili sfruttatori, di eventuali numeri di telefono o altri dati utili alla identificazione degli stessi, e di ogni altra notizia di potenziale interesse per l'avvio di indagini.
7. Qualora le vittime siano minori ovvero vi sia il coinvolgimento di minorenni (figli delle vittime) il soggetto coinvolto segnalerà il caso anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni al fine di tutela degli stessi e dell'attivazione del necessario raccordo tra le Procure e dovranno essere raccolte tutte le notizie di cui al precedente punto.

Art. 6

Segnalazione al servizio anti tratta e identificazione formale

6.1 Segnalazione della potenziale vittima di tratta

1. I soggetti coinvolti dovranno inviare le segnalazioni di presunte vittime di tratta che hanno espresso il consenso informato ad effettuare colloqui con i Servizi Anti Tratta agli indirizzi email pss.filtrotratta@comune.milano.it (per i territori di Como, Milano, Monza Brianza, Sondrio e Varese) o raccoltadati@luleonlus.it (per i territori di Lecco, Lodi, Pavia).
2. Le segnalazioni dovranno contenere i dati della presunta vittima, l'indicazione di un numero di telefono per contattarla e della lingua in cui la persona si esprime, le eventuali fragilità rilevate che possano costituire motivo di urgenza per la convocazione. La segnalazione dovrà essere accompagnata da un consenso informato all'effettuazione dei colloqui con il Servizio Anti Tratta sottoscritto dalla presunta vittima.
3. Qualora la presunta vittima di tratta non accetti di effettuare tali colloqui, i soggetti coinvolti forniranno alla stessa il Numero Verde Nazionale Anti Tratta **800 290 290** o **342.7754946** per l'operatore telefonico Lycamobile.



6.2 Modalità di riconoscimento della persona quale vittima di tratta (*identificazione formale*)

1. I Servizi Anti Tratta provvederanno a contattare la presunta vittima, ad effettuare colloqui al fine di un'identificazione formale come vittima di tratta e, laddove ricorrano i requisiti dell'inserimento in un percorso di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del D.Lgs 286/98, a proporre l'accesso a tali programmi.
2. Qualora sia richiesto dal soggetto coinvolto, il Servizio Anti tratta, dopo aver ottenuto il consenso informato della presunta vittima, invierà all'ente segnalante una relazione sociale sui contenuti dei colloqui, sull'eventuale identificazione formale come vittima di tratta e l'accesso al percorso di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del D.Lgs 286/98.

Art. 7

Rapporti Tribunale Sezione Immigrazione - Servizio Anti Tratta

1. Le segnalazioni, al fine di tutelare la presunta vittima di tratta, dovranno pervenire dal Tribunale al Servizio Anti Tratta tramite le due email segnalate (pss.filtrotratta@comune.milano.it raccoltadati@luleonlus.it). Nella email di segnalazione è necessario inserire dati e riferimenti della presunta vittima, consenso informato ad effettuare i colloqui, lingua in cui la persona si esprime, motivi di particolare fragilità e urgenza per l'attivazione dei colloqui.
2. Qualora la presunta vittima di tratta non accetti di essere segnalata ai Servizi Anti Tratta il Tribunale fornirà alla stessa il Numero Verde Nazionale Anti Tratta **800 290 290** o **342.7754946** per l'operatore telefonico Lycamobile.
3. Il Servizio Anti Tratta informerà il Tribunale dell'avvio dei colloqui e fornirà una relazione contenente le informazioni stabilite, l'eventuale identificazione formale e l'eventuale accesso ai programmi di protezione sociale.

Nella relazione si avrà cura di omettere informazioni di stretto interesse investigativo e che possano determinare situazioni di pericolo per la vittima, considerando l'impossibilità di secretare le relazioni che diverranno atti processuali.

Tale relazione verrà inviata entro un termine di quattro mesi dalla segnalazione, salvo che si rendano necessari ulteriori colloqui; in tal caso il Servizio avrà cura di comunicare al Tribunale lo stato di avanzamento della procedura ed il termine indicativo entro il quale si concluderà la stessa.

Art. 8

Rapporti Tribunale Sezione Immigrazione - Commissione Territoriale - Forze dell'Ordine

1. Al momento della messa a disposizione della documentazione ai sensi dell'art. 35 *bis* co. 8 D.Lgs. 25 del 2008, la Commissione Territoriale indicherà con specifica nota, qualora non già contenuta nel verbale di audizione, l'avvenuto Referral, l'esito dello stesso e l'eventuale relazione del Servizio Anti Tratta, segnalando altresì eventuali comunicazioni da parte della Questura, di altre Forze dell'Ordine o del Centro di Accoglienza tramite deposito nel fascicolo d'ufficio.



2. Le Forze dell'Ordine avranno cura di inviare le note relative a informazioni, segnalazioni di polizia, ed alla pendenza di eventuali procedimenti penali non coperti da segreto investigativo, inerenti ai soggetti richiedenti asilo e potenziali vittime di tratta, alla Commissione Territoriale, che procederà al deposito formale nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale ex art. 35 *bis* D.Lgs. 25/2008.

Art. 9

Rapporti Procura della Repubblica – Tribunale Sezione Immigrazione

1. Qualora, nel corso del procedimento civile avente ad oggetto la richiesta di protezione internazionale, la presunta vittima di tratta renda dichiarazioni potenzialmente rilevanti ai fini delle indagini e/o decida di entrare nel programma di protezione ex art. 18 D.lgs. n. 286/98 a seguito di formalizzazione della presa in carico tra il preposto Servizio Anti Tratta e la presunta vittima, il giudice procedente informerà immediatamente la Procura della Repubblica, trasmettendo copia del verbale di dichiarazioni e di altri atti utili a fini investigativi.
2. Qualora emergano indicatori di tratta, ma il soggetto non renda dichiarazioni tali da consentire l'identificazione formale, il giudice procedente invierà esclusivamente una nota riservata attinente ai dati raccolti.
3. La Procura informerà, compatibilmente con la tutela del segreto investigativo, il Tribunale Sezione Immigrazione e Protezione Internazionale della pendenza di un procedimento penale inerente ad una presunta vittima di tratta e delle eventuali decisioni adottate.
4. I giudici potranno inviare alla Procura specifiche richieste di informazioni inerenti alla pendenza di procedimenti penali aventi quali indagati ovvero persone offese i soggetti richiedenti asilo ovvero inerenti allo stato di tali procedimenti. La Procura, qualora tali notizie siano ostensibili, provvederà al deposito di nota inerente alle informazioni richieste presso la cancelleria della XII sezione civile.
5. Tutte le comunicazioni tra il Tribunale ordinario e la Procura della Repubblica avverranno mediante l'utilizzo degli indirizzi dda.procura.milano@giustizia.it e ufficioimmigrazione.tribunale.milano@giustizia.it indicando nell'oggetto "segnalazione presunta vittima di tratta" ovvero "richiesta informazioni su richiedente asilo".

Art. 10

Rapporti procura della repubblica – servizi anti tratta

1. Qualora nell'ambito dell'attività istituzionale dei Servizi Anti Tratta la presunta vittima renda dichiarazioni potenzialmente rilevanti ai fini delle indagini e/o sia in carico nel programma di protezione ex art. 18 D. Lgs. 286/98 e renda consenso informato alla trasmissione, il responsabile informerà immediatamente la Procura della Repubblica inviando relazione informativa o altri atti utili a fini investigativi.



2. Qualora emergano indicatori di tratta, ma il soggetto non renda dichiarazioni tali da consentire l'identificazione formale, il responsabile invierà esclusivamente una nota riservata attinente ai dati raccolti.
3. In caso di presentazione di denuncia da parte di vittima di tratta, presa in carico formalmente nel programma di protezione sociale ai sensi dell'art 18 D.Lgs 286/98, la Procura attiverà, di intesa con i servizi Anti Tratta, una procedura protetta di recepimento della denuncia valutando il rilascio di nulla osta al riconoscimento del permesso di soggiorno ai sensi dello stesso art. 18.
4. I servizi Anti Tratta potranno inviare alla Procura specifiche richieste di informazioni inerenti alla pendenza di procedimenti penali aventi quali indagati ovvero persone offese i soggetti richiedenti asilo ovvero inerenti allo stato di tali procedimenti. La Procura, qualora tali notizie siano ostensibili, fornirà le informazioni richieste.
5. Tutte le comunicazioni con la Procura della Repubblica avverranno mediante invio all'indirizzo dda.procura.milano@giustizia.it indicando nell'oggetto "segnalazione presunta vittima di tratta" ovvero "richiesta informazioni su presunta vittima di tratta".
6. Nell'ambito del presente protocollo la Procura della Repubblica potrà avvalersi della collaborazione dei servizi e della rete anti tratta al fine di utilizzare specifiche professionalità per l'esame della persona offesa.

Art. 11

Rapporti Procura della Repubblica - Commissione Territoriale

1. Qualora nel corso del procedimento amministrativo avente ad oggetto la richiesta di protezione internazionale la presunta vittima di tratta renda dichiarazioni potenzialmente rilevanti ai fini delle indagini e/o decida di entrare nel programma di protezione ex art. 18 D.Lgs. 286/98 a seguito di formalizzazione della presa in carico da parte del Servizio Anti Tratta, la Commissione Territoriale competente informerà immediatamente la Procura della Repubblica, trasmettendo copia del verbale di dichiarazioni e di altri atti utili a fini investigativi.
2. Qualora emergano indicatori di tratta ma il soggetto non renda dichiarazioni tali da consentire l'identificazione formale, la Commissione invierà esclusivamente una nota riservata attinente i dati raccolti.
3. La Commissione potrà inviare alla Procura specifiche richieste di informazioni inerenti alla pendenza di procedimenti penali aventi quali indagati ovvero persone offese i soggetti richiedenti asilo ovvero inerenti allo stato di tali procedimenti. La Procura, qualora tali notizie siano ostensibili, fornirà le informazioni richieste.
4. Tutte le comunicazioni con la Procura della Repubblica avverranno mediante invio all'indirizzo dda.procura.milano@giustizia.it indicando nell'oggetto "segnalazione presunta vittima di tratta" ovvero "richiesta informazioni su richiedente asilo".



Art. 12

Rapporti Procura della Repubblica – Forze dell’Ordine

1. Qualora nel corso dell’attività istituzionale la presunta vittima di tratta renda dichiarazioni potenzialmente rilevanti ai fini delle indagini e/o decida di entrare nel programma di protezione ex art. 18 D.Lgs. 286/98, il funzionario preposto informerà immediatamente la Procura della Repubblica, trasmettendo copia del verbale di dichiarazioni e di altri atti utili a fini investigativi.
2. Qualora emergano indicatori di tratta ma il soggetto non renda dichiarazioni tali da consentire l’identificazione formale, il funzionario/referente invierà esclusivamente una nota riservata attinente i dati raccolti.
3. La P.G. potrà inviare alla Procura specifiche richieste di informazioni inerenti alla pendenza di procedimenti penali aventi quali indagati ovvero persone offese i soggetti richiedenti asilo ovvero inerenti allo stato di tali procedimenti. La Procura, qualora tali notizie siano ostensibili, fornirà le informazioni richieste.
4. Tutte le comunicazioni con la Procura della Repubblica avverranno mediante invio all’indirizzo dda.procura.milano@giustizia.it indicando nell’oggetto “Segnalazione presunta vittima di tratta” ovvero “Richiesta informazioni su presunta vittima di tratta”.

Art. 13

Rapporti con il Tribunale per i Minorenni e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

1. Laddove le presunte vittime di tratta abbiano al loro seguito soggetti minorenni da loro indicati come figli o che comunque risultino di fatto come minori a loro affidati sul territorio dello Stato, ovvero siano esse stesse minori d’età, i soggetti coinvolti invieranno alla Procura per i Minorenni le relative segnalazioni, comprese quelle indirizzate ai Servizi Anti Tratta, segnalando l’urgenza ed indicando nell’oggetto “segnalazione minore vittima di tratta”.

Gli enti Anti Tratta segnaleranno le eventuali condizioni di criticità riferite alle donne presunte vittime di tratta in stato di gravidanza o che, dovendosi occupare di figli infanti o impuberi, manifestano inadeguatezza nella cura degli stessi e/o condotte irregolari nelle interazioni reciproche.

Per consentire l’emissione di provvedimenti urgenti a tutela dei neonati a rischio, i Servizi Ospedalieri e la Direzione sanitaria dell’ASST di competenza segnaleranno immediatamente alla Procura minorile la nascita di bambini figli di donne presunte vittime di tratta fornendo tutte le informazioni utili ad accertare anche l’identità di chi intende effettuare il riconoscimento del neonato quale padre dello stesso, non potendosi escludere l’ipotesi che possa trattarsi dello sfruttatore; ove emergano ipotesi di reato la segnalazione verrà fatta anche alla Procura ordinaria, con cui comunque la Procura minorile attiverà il necessario raccordo. Di tutte queste circostanze



verrà notiziato anche il Tribunale – sezione immigrazione, qualora vi sia un procedimento di protezione internazionale pendente.

In tutti questi casi, la Procura per i Minorenni richiederà con urgenza al Tribunale per i minorenni l'adozione di provvedimenti a tutela del minore (ed eventualmente la nomina di un tutore), anche al fine di definire la eventuale domanda di protezione internazionale in tempi celeri.

2. Qualora nel corso del procedimento civile avente ad oggetto la richiesta di protezione internazionale emergano informazioni che facciano ipotizzare il pericolo di un grave pregiudizio in ambito familiare per i minori, il Tribunale Sezione Immigrazione e Protezione Internazionale invierà una segnalazione alla Procura minorile allegando, ove possibile, copia del verbale delle dichiarazioni rese dal richiedente e di eventuali altri documenti utili a ricostruire la condizione familiare e a valutare l'idoneità genitoriale. In tale caso la Procura minorile informerà, compatibilmente con la tutela del segreto investigativo, il Tribunale Sezione Immigrazione e Protezione Internazionale delle eventuali decisioni adottate.

3. Qualora nel corso del procedimento amministrativo avente ad oggetto la richiesta di protezione internazionale emergano informazioni che facciano ipotizzare il pericolo di un grave pregiudizio in ambito familiare per i minori di cui sopra, la Commissione Territoriale competente invierà una segnalazione alla Procura minorile allegando, ove possibile, copia del verbale delle dichiarazioni rese dal richiedente e di eventuali altri documenti utili a ricostruire la condizione familiare e a valutare l'idoneità genitoriale.

4. Qualora nel corso di un procedimento penale avente ad oggetto reati p e p. dagli artt. 601 e segg. c.p. emerga una situazione di pregiudizio, riferita a soggetti minorenni legati all'indagato e/o alla vittima da relazioni di filiazione o di convivenza, la quale richieda interventi prescrittivi, ablativi o limitativi della responsabilità genitoriali, la Procura della Repubblica invierà una comunicazione alla Procura minorile per il coordinamento delle esigenze investigative con quelle di protezione, segnalando l'eventuale urgenza e segretezza.

5. La Procura per i Minorenni ed il Tribunale per i minorenni, in pendenza di giudizio, laddove necessario, invieranno alla Procura della Repubblica specifiche richieste di informazioni inerenti alla pendenza di procedimenti penali aventi quali indagati ovvero persone offese i genitori di minori stranieri accompagnati o non accompagnati per i quali viene segnalato il coinvolgimento nel fenomeno della tratta.

6. Il Servizio Anti Tratta, il Tribunale Sezione Immigrazione, la Commissione Territoriale, le Forze dell'Ordine e la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario potranno inviare alla Procura per i Minorenni e al Tribunale per i minorenni, nel caso penda giudizio a tutela dei minori di cui sopra, richiesta di informazioni inerenti all'iscrizione ed allo stato di procedimenti.

7. Tutte le comunicazioni avverranno mediante invio all'indirizzo PEC civile.procmin.milano@giustiziacert.it per la Procura per i Minorenni e all'indirizzo PEC civile.tribmin.milano@giustiziacert.it per il Tribunale per i minorenni.



Art. 14

Interpretariato

1. L'interpretariato dovrà essere fornito esclusivamente da interpreti e/o mediatori culturali possibilmente appartenenti alla stessa cultura e parlanti la stessa lingua della presunta persona trafficata. Sia gli interpreti sia i mediatori culturali devono essere: meticolosamente selezionati; opportunamente qualificati per lavorare con persone vulnerabili; e possibilmente con esperienza e/o formazione su tematiche inerenti alla tratta ed ai bisogni delle vittime; debitamente formati in merito allo sviluppo cognitivo e alle necessità emotive dei minori, nel caso in cui la presunta persona trafficata sia un minore.
2. Gli interpreti: non devono già conoscere la presunta persona trafficata (stesso luogo d'origine); non devono provenire dallo stesso villaggio/città; non devono appartenere alla stessa comunità religiosa/movimento; non devono provenire dallo stesso villaggio/città dove la presunta persona trafficata è stata soggetta a sfruttamento; non devono provenire da un gruppo etnico in conflitto; non devono conoscere i perpetratori del reato e/o qualsiasi persona connessa all'ambito della tratta e dello sfruttamento.
3. I soggetti coinvolti non dovranno per nessun motivo fare affidamento su soggetti che vengono trovati insieme alla vittima, o nello stesso luogo di lavoro, anche qualora affermino di essere amici, membri della famiglia, ecc.
4. Gli interpreti e i mediatori culturali dovranno essere informati anticipatamente sulla natura dei colloqui e sui relativi obblighi durante e dopo l'interrogatorio e/o il colloquio, dovranno altresì autocertificare le dichiarazioni di cui al punto 2.
5. L'interprete e il mediatore culturale devono sottoscrivere una dichiarazione relativa all'attendibilità dell'interpretariato ed alla riservatezza delle informazioni acquisite. Qualora la presunta vittima di tratta non accettasse di usufruire di tale servizio, si attesterà che l'interpretariato non è necessario.

Art. 15

Coordinamento e formazione

1. Ciascuno dei soggetti coinvolti individuerà dei referenti (ufficio di raccordo, con nominativo e relativo contatto del coordinatore) che saranno reciprocamente comunicati ai soggetti sottoscrittori; le Prefetture svolgeranno un ruolo di raccordo per l'individuazione dei referenti delle Forze dell'Ordine Territoriali (Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri e Comando Provinciale della Guardia di Finanza).
2. Gli stessi referenti avranno cura di raccogliere i dati relativi alle segnalazioni/verbali inviati dall'ente di appartenenza, e di attivare il necessario raccordo con la Procura.
3. La Procura di Milano attiverà una *mailing list* ristretta a tali referenti con lo scopo di circolazione delle informazioni e di eventuali richieste di chiarimenti in situazioni dubbie, convocando altresì



periodiche riunioni (almeno una ogni trimestre) per condividere informazioni a carattere generale sul fenomeno.

4. La Procura ed il Tribunale di Milano si impegnano ad organizzare, anche richiedendo l'ausilio della Struttura Territoriale per la Formazione Decentrata della Scuola Superiore della Magistratura, corsi ed incontri a carattere formativo per gli operatori sulla materia della tratta e del traffico degli esseri umani.

5. La Procura di Milano si impegna ad individuare altri soggetti ed enti, sul territorio di competenza distrettuale, per estendere l'adesione al presente protocollo.

Milano,

Regione Lombardia – Assessorato Welfare

Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Milano

Procura della Repubblica presso il Tribunale per
i Minorenni di Milano

Prefettura di Como

Prefettura di Lodi

Tribunale di Milano

Tribunale per i Minorenni di Milano

Prefettura di Milano

Prefettura di Lecco

Prefettura di Monza e della Brianza



Prefettura di Pavia

Prefettura di Sondrio

Prefettura di Varese

Commissione Territoriale per il Riconoscimento
della Protezione Internazionale di Milano

Comune di Milano

Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione
Onlus

Associazione LULE Onlus

Fondazione Somaschi Onlus



ALLEGATO 1

ELENCO REFERENTI PROTOCOLLO ED INDIRIZZI ISTITUZIONALI DA UTILIZZARE PER LE COMUNICAZIONI TRA I SOGGETTI COINVOLTI

SOGGETTO/ENTE	REFERENTE	CONTATTO	INDIRIZZO ISTITUZIONALE
Regione Lombardia Assessorato Welfare		Dott.ssa Paola Sacchi	paola_sacchi@regione.lombardia.it
Tribunale di Milano			
Procura della Repubblica di Milano			dda.procura.milano@giustizia.it
Tribunale per i Minorenni di Milano			civile.tribmin.milano@giustiziacert.it
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano			civile.procmin.milano@giustiziacert.it
Prefettura di Milano			
Prefettura di Como			
Prefettura di Lecco			
Prefettura di Lodi			
Prefettura di Monza e della Brianza			
Prefettura di Pavia			
Prefettura di Sondrio			
Prefettura di Varese			
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano			



SOGGETTO/ENTE	REFERENTE	CONTATTO	INDIRIZZO ISTITUZIONALE
Comune di Milano			pss.filtrotratta@comune.milano.it
Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione ONLUS			
Associazione LULE ONLUS			raccoltadati@luleonlus.it
Fondazione Somaschi ONLUS			
Questura di Milano	Squadra Mobile		
	Ufficio Immigrazione		
Questura di Como	Squadra Mobile		
	Ufficio Immigrazione		
Questura di Lecco	Squadra Mobile		
	Ufficio Immigrazione		
Questura di Lodi	Squadra Mobile		
	Ufficio Immigrazione		
Questura di Monza e della Brianza	Squadra Mobile		
	Ufficio Immigrazione		
Questura di Pavia	Squadra Mobile		
	Ufficio Immigrazione		
Questura di Sondrio	Squadra Mobile		
	Ufficio Immigrazione		
Questura di Varese	Squadra Mobile		
	Ufficio Immigrazione		



SOGGETTO/ENTE	REFERENTE	CONTATTO	INDIRIZZO ISTITUZIONALE
Comando Regionale dei Carabinieri di Milano	Comando Provinciale di Milano	Col. Michele Miulli	Michele.miulli@carabinieri.it
	Comando Provinciale di Como		
	Comando Provinciale di Lecco		
	Comando Provinciale di Lodi		
	Comando Provinciale di Monza e della Brianza		
	Comando Provinciale di Pavia		
	Comando Provinciale di Sondrio		
Comando Regionale Guardia di Finanza di Milano	Comando Provinciale di Varese		
	Comando Provinciale di Milano		
	Comando Provinciale di Como		
	Comando Provinciale di Lecco		
	Comando Provinciale di Lodi		



SOGGETTO/ENTE	REFERENTE	CONTATTO	INDIRIZZO ISTITUZIONALE
Comando Regionale Guardia di Finanza di Milano	Comando Provinciale di Monza e della Brianza		
	Comando Provinciale di Pavia		
	Comando Provinciale di Sondrio		
	Comando Provinciale di Varese		



ALLEGATO 2

INFORMAZIONI DA RACCOGLIERE ATTRAVERSO L'ANALISI PRELIMINARE

VOCE	INDICATORI
Dati personali	- o Nome - o Sesso - o Età - o Nazionalità - o Status giuridico - o Stato di famiglia - o Conoscenza della lingua del Paese di destinazione (per vittime straniere)
Aspetto fisico	- o Ferite da percosse (cicatrici, lividi, ossa rotte ...) - o Segni di infezioni trascurate (febbre, collo gonfio, lacrimazione ...) - o Segni di malattie contagiose - o Segni di tortura (bruciature, tagli...) - o Segni di malnutrizione - o Segni di paura - o Comportamento angosciato
Condizioni di vita	- o Prova di restrizione e rigido controllo dei movimenti - o Isolamento - o Bassi standard di alloggio - o Vita e lavoro nello stesso luogo - o Continuo cambiamento dell'alloggio
Condizioni di lavoro	- o Nessun lavoro o falso contratto di lavoro - o Nessun salario o lavoro sottopagato - o Orario lavorativo troppo lungo e/o nessun giorno libero



	- o Condizioni di lavoro pericolose e/o insalubri - o Nascosto dagli altri lavoratori - o Posto di lavoro in continuo cambiamento - o Trovato in strutture dove sono stati già rilevati casi di sfruttamento e tratta
Status giuridico	- o Condizione di migrazione clandestina (per presunte persone trafficate straniere) - o Mancanza di documenti o documenti falsi (es. passaporto, visto, documento di identità, permesso di soggiorno ...) - o Intimazione/i a lasciare il territorio dello stato - o Altro

Fattori di rischio/indicatori di tratta:

- Età (ad es. se l'età è compatibile con il tipo di sfruttamento paventato)
 - Nazionalità (ad es. se la nazionalità corrisponde ad uno dei paesi di origine delle vittime più coinvolte nel fenomeno della tratta)
 - Genere (ad es. se il sesso dell'individuo è compatibile con il tipo di sfruttamento ipotizzato)
 - Mancanza di documenti (ovvero se in possesso di documenti non corrispondenti alla persona o falsificati)
- Indicatori di situazioni di tratta alla frontiera:
- Composizione del gruppo
 - Permanenza nel paese di transito (o ultimo paese)
 - Condizione (solo o accompagnato e da chi/ruolo compagni/sedicenti genitori/coniugi)
 - Modalità di pagamento dei costi di viaggio/contrazione di un debito
 - Possesso di utenze telefoniche italiane
 - Parenti/amici residenti in Italia
 - Descrizione del processo migratorio, finalità, aspettative di vita e lavorative
 - Livello culturale e grado di scolarizzazione
 - Atteggiamento complessivo (aggressivo/timoroso/traumatizzato, ecc.)
 - Segni fisici di abuso fisico/psicologico

TRANSITO

- Contesto ambientale (zone ad alta incidenza del fenomeno della prostituzione /sfruttamento del lavoro nero)
- Indicatori di situazioni di tratta in transito (es. centro aperto di accoglienza):
- Iniziale atteggiamento di chiusura



- Disinteresse a forme di aggregazione/iniziativa socio culturali e lavorative organizzate o promosse fuori e dentro il centro di accoglienza
- Immediata richiesta di asilo e scarsità di indicazioni di supporto alla richiesta
- Repentino cambiamento di atteggiamento (es. cambiamento di abbigliamento)
- Gravidanza presunta o accertata
- Disponibilità improvvisa di denaro o cellulare
- Allontanamenti ingiustificati dal centro di accoglienza
- Mancanza o sequestro di documenti

TERRITORIO

- Contesto ambientale (luoghi di aggregazione massiccia di stranieri, locali notturni, zone agricole, cantieri, ecc.)
- Indicatori di situazioni di tratta a scopo di sfruttamento sessuale:
 - Data di arrivo, durata della permanenza in Italia abuso della situazione di irregolarità o meno sul territorio
 - Sottrazione dei documenti o possesso di documenti falsi
 - Inganno sulla natura del lavoro offerto in Italia/orari di lavoro eccessivi
 - Inganno sulle condizioni di alloggio/difficili condizioni di alloggio
 - Abuso o violenza fisica/psicologica
 - Isolamento, limitazione della libertà di movimento, controllo da parte del trafficante
 - Contrazione di un debito
 - Maggiore disponibilità al lavoro forzato in fase iniziale nella convinzione della finalità esclusiva di estinzione del debito
 - Sottrazione periodica del denaro o di parte del denaro guadagnato sulla strada
 - Minacce ai familiari nel paese di origine
 - Sottoposizione a riti (es. Woodo) prima della partenza
 - Esistenza di precedenti segnalazioni/fotosegnalamenti sul territorio nazionale (alias)
 - Spostamenti frequenti sul territorio nazionale
 - Terminologia utilizzata per definire amici /conoscenti (es. "fidanzato" usato per definire il trafficante)
- Timore nei confronti delle istituzioni e reticenza a parlare della propria situazione con le autorità di polizia
- Indicatori di situazioni di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo:
 - Presenza massiccia di stranieri nel luogo di residenza
 - Abuso della condizione di inferiorità economica, sociale, culturale e della situazione di bisogno del migrante
 - Abuso della condizione di irregolarità o meno del migrante
 - Tipologia, condizioni di lavoro e abitative degradanti
 - Orari estremi di lavoro
 - Esistenza o meno di un contratto di lavoro e modalità di retribuzione
 - Salario irrisorio o assente
 - Scostamento delle aspettative lavorative iniziali dalle condizioni lavorative promesse
 - Mancanza di tutela previdenziale/assistenza socio-sanitaria
 - Finalità lavorative volte all'estinzione di un debito contratto con il trafficante/sfruttatore/ organizzazione criminale
 - Mancanza o sequestro di documenti o possesso di documenti falsi
 - Minacce, violenze nei confronti del migrante che si lamenta della propria condizione lavorativa
 - Minacce di imporre condizioni lavorative ancora più degradanti



- Isolamento, limitazione della libertà di movimento, controllo da parte del trafficante
- Esistenza di precedenti segnalazioni/foto-segnalamenti sul territorio nazionale (alias)
- Spostamenti frequenti sul territorio nazionale
- Segni di abuso fisico/psicologico



ALLEGATO 3

MODELLO DI TRASMISSIONE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

SOGGETTO COINVOLTO (ENTE SEGNALANTE)	
REFERENTE	
Contatti referente (mail e telefono cellulare)	
Nome presunta vittima di tratta	
Nazionalità presunta vittima di tratta	
Sesso	
Età	
Attuale residenza/domicilio in Italia o Centro d'Accoglienza	
Tipo di sfruttamento in Libia o altri paesi di transito	
Tipo di sfruttamento ipotizzato o accertato in Italia	



Eventuale coinvolgimento di minori	
INDICATORE DI TRATTA 1	
INDICATORE DI TRATTA 2	
INDICATORE DI TRATTA 3	
INDICATORE DI SFRUTTAMENTO IN ITALIA 1	
INDICATORE DI SFRUTTAMENTO IN ITALIA 2	
INDICAZIONI SUI PRESUNTI SFRUTTATORI	
NUMERI CELLULARI PRESUNTI SFRUTTATORI	
In caso di lavoro nero: - tipo di lavoro nero - eventuale coinvolgimento in attività di accattonaggio - ore al giorno lavorate - retribuzione giornaliera/guadagno giornaliero - presenza di un caporale e ruolo dello stesso - eventuale debito contratto	



ACCETTAZIONE REFFERAL ANTITRATTA (si/no)	
ESITO REFERRAL	
NOTE e specificazioni	



ALLEGATO 4

VADEMECUM TRASMISSIONE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

L'ENTE O IL SOGGETTO CHE VIENE A CONTATTO CON UNA PRESUNTA VITTIMA DI TRATTA

1. effettua analisi preliminare (punto 4.1)
2. informa Procura Minorenni in caso di necessità di provvedimenti a tutela del minore (punto 4.3, 5.7)
3. avvia, con il consenso della presunta vittima, al servizio anti tratta per l'identificazione formale (punto 4.5 e 6.1)
4. raccoglie informazioni sui possibili sfruttatori (comprehensive di numeri di telefono ed altri dati utili) (punto 4.6)
5. in presenza di concreti indicatori di tratta, eventualmente a seguito di interlocuzione per le vie brevi con il referente della DDA di Milano, invia alla Procura nota riservata con i dati raccolti come da modello (punti 5.1, 9.2, 10.2, 11.2, 12.2)
6. in caso di identificazione formale, trasmette anche copia del verbale delle dichiarazioni assunte (punti 9.1, 10.1, 11.1, 12.1)



ALLEGATO 5

MODULO ADESIONE TRATTA (CONSENSO INFORMATO)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a
a _____ il _____

A seguito delle informazioni ricevute da _____

Fornisce il proprio consenso ad incontrare le operatrici del servizio anti tratta del Comune di Milano e alla trasmissione dei propri dati all'ufficio stesso.

L'incontro – o gli incontri – sono finalizzati alla valutazione della presenza degli indicatori di tratta di esseri umani e della sussistenza dei requisiti per l'inserimento in un progetto di protezione sociale ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 286/98.

A tal fine dichiaro che posso essere contattato/a al mio numero di tel (o al telefono della struttura ospitante)

Data, _____

Firma, _____

**La presente dichiarazione viene letta nella lingua madre della persona, tramite mediatore*